

Consiglio d'Europa. L'Assemblea rafforza il diritto di informazione

I provider devono tutelare le fonti dei giornalisti

Marina Castellaneta

L'Europa rafforza la protezione dei giornalisti. Sono scesi in campo Corte europea dei diritti dell'uomo e Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in un'unica direzione: garantire ai giornalisti la possibilità di fare il proprio mestiere e alla collettività il diritto di ricevere informazioni, anche quelle che «disturbano, offendono o scioccano».

Prima di tutti, è stata la Corte di Strasburgo, con sentenza del 25 gennaio (Reinboth contro Finlandia) a intervenire in una delicata questione che vedeva sul piatto della bilancia, da una parte la libertà di stampa e dall'altra la tutela della privacy. Due giornalisti di un quotidiano finlandese erano stati

condannati per violazione della privacy dai tribunali interni per aver scritto che la responsabile della campagna di comunicazione del candidato premier, impegnata politicamente, aveva una relazione extraconiugale, in contrasto con i valori della famiglia propugnati dalla sua parte politica.

Non solo. Dopo la condanna ricevuta, i giornalisti avevano scritto un resoconto della cronaca giudiziaria del processo

LE ESCLUSIONI

Ma la protezione del privilegio professionale non va anche a vantaggio di chi ha un sito internet o gestisce un blog

riportando nuovamente notizie sulla questione. I giudici finlandesi li avevano condannati a un'ammenda pecuniaria. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha invece dato ragione alla stampa, evidenziando che i giudici nazionali devono interpretare l'articolo 10 della Convenzione europea, che riconosce il diritto alla libertà di espressione, secondo la giurisprudenza della Corte.

È vero - riconosce Strasburgo - che ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata, ma questo si attenua per i politici, che scelgono, consapevolmente, di sottoporsi a uno scrutinio più rigoroso della stampa e della collettività. Non solo. I giornalisti avevano raccontato fatti, senza agire in malafe-

de e senza fornire rappresentazioni false. La donna, poi, anche se non era un politico nel senso tradizionale del termine, non poteva essere equiparata a un privato proprio per le sue funzioni pubbliche: di conseguenza, la sua sfera di protezione della vita privata era diminuita. Senza dimenticare - precisa la Corte - che le notizie fornite dai giornalisti durante la campagna elettorale non servivano solo a soddisfare la curiosità di certi lettori, «ma contribuivano a un'importante questione di interesse pubblico» illustrando il background della politica. La Corte, quindi, ha condannato la Finlandia a risarcire i giornalisti per i danni patrimoniali subiti.

L'Assemblea parlamentare ha puntato invece sulla protezione delle fonti, con la raccomandazione n. 1950 del 25 gennaio. Regola generale - chiarisce l'Assemblea - è che i giornalisti hanno il diritto a non rivelare le proprie fonti perché, solo in questo modo, possono svol-

gere la professione e il pubblico può ricevere informazioni. Il diritto di non divulgare la fonte deve essere fatto valere anche dinanzi agli organi di polizia e all'autorità giudiziaria. Se le fonti sono acquisite in modo illegale, «polizia e autorità giudiziaria devono svolgere indagini interne piuttosto che chiedere al giornalista di svelare le proprie fonti».

I providers e le compagnie di telecomunicazioni, poi, non devono essere costrette a fornire informazioni che consentano di identificare la fonte del giornalista violando la Convenzione. Solo in casi eccezionali e solo se le autorità pubbliche dimostrano l'esistenza di un interesse vitale superiore può essere ordinato al giornalista di indicare le fonti. Questo perché il giornalista ha un vero e proprio privilegio professionale che non spetta, invece, a individui, non giornalisti, che hanno un sito internet o un blog.